



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARI

Lungomare Antonio De Tullio n. 1 – 70122 Bari (BA) – tel. 080/5281511 – fax 080/5211726

e mail: cpbari@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/bari

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario marittimo, sottoscritto:

VISTA: la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;

VISTI: gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto legislativo 31.03.1998, n.112;

VISTA: la nota circolare n. 82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO: il dispaccio n. 31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;

VISTA: la nota Circolare n. 34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

CONSIDERATO: che i litorali del Circondario Marittimo di Bari sono costituiti in gran parte da coste basse, con alcune spiagge di modesta estensione, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa, oltre che da strutture turistico-ricettive site su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;

VISTO: il dispaccio prot. n. 54363 in data 16.04.2025, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fatto pervenire la

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112 o il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza

direttiva prot. n. 0013384 in pari data del Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio;

- VISTE:** le vigenti direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2°, della Legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Bari, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Bari e Mola di Bari;
- RITENUTO NECESSARIO:** aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime.
- VISTA:** l'Ordinanza balneare in data 16.04.2025 della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 251 in pari data, per disciplinare l'esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia nonché l'uso del bene demaniale connesso specificatamente alla stagione balneare;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 43/2024 in data 15.05.2024;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 18 in data 18.04.2025, recante il Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Bari;
- VISTA:** la vigente Ordinanza compartimentale n. 42/2024 in data 15.05.2024, avente ad oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione";
- VISTA:** la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni: "*Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro*";
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

ORDINA
Articolo 1
Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Bari compreso tra i Comuni di Giovinazzo escluso e Polignano a Mare escluso.
2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, in materia di sicurezza della balneazione, si intende per stagione balneare il periodo tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica del mese di settembre (compresa).
3. Rimane ferma la disciplina delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale stabilita con la vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, a cui si fa espresso ed integrale rinvio in ordine alle prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime e per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche disposizioni dettate per le strutture balneari e verso i Comuni costieri per i tratti destinati alla libera fruizione, oltre che per le attività balneari svolte da strutture turistico-ricreative su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari.
4. I titolari/gestori di strutture balneari ed i Comuni costieri per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo. È fatto, pertanto, obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni costieri, per i tratti di rispettiva competenza, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

Articolo 2
Zone di mare riservate alla balneazione

1. durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia (dal 1° maggio al 30 settembre), le zone di mare fino ad una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di **100 metri** dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione;
2. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, fatto salvo quanto consentito al successivo paragrafo 3, è interdetta la navigazione delle unità a motore, a vela e delle unità navali in genere, nonché l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio. L'attraversamento delle suddette zone di mare riservate alla balneazione è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati.
3. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di navigazione da diporto, nelle zone di mare comprese tra i 100 e i 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse è consentita la navigazione di piccoli natanti da spiaggia,

limitatamente alle unità condotte a remi o a mezzo del controllo diretto e manuale dell'uomo (jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP), con esclusione dei natanti a motore o muniti di altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (a vela, elettrica, altro), alle seguenti prescrizioni:

- il raggiungimento della distanza dei cento metri dovrà comunque avvenire esclusivamente a mezzo di apposito corridoio di lancio;
 - la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - i conduttori dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da quest'ultimi, interrompendo altresì la navigazione qualora le condizioni del mare e di vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando a riva.
4. Sono esclusi dai divieti del presente articolo le unità appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e/o Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio, nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del decreto ministeriale 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.
5. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
- caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di strutture balneari) ed in ottime condizioni di visibilità.

Articolo 3 **Obblighi di segnalazioni** **(zone di mare riservate alla balneazione)**

1. Nei periodi di balneazione, i titolari/gestori delle strutture balneari negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni costieri nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di collocare, per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro e posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.
2. I soggetti/enti di cui al precedente punto 1) devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per

effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.

3. Qualora, per cause di forza maggiore, non è possibile provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui sopra, i soggetti/enti di cui al precedente punto 1), ciascuno per i tratti di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di apporre – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti - adeguata segnaletica, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO”

**Articolo 4
Obblighi di segnalazioni
(acque sicure)**

1. I titolari/gestori di strutture balneari negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse nonché i Comuni costieri nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “*limite acque sicure*”). Il limite di tali acque sicure, mt. 1,30 di profondità, deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo e posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici), seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia.
2. Qualora, per cause di forza maggiore, non è possibile provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui sopra, i soggetti/enti di cui al precedente punto 1) devono, ciascuno per i tratti di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di apporre – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti - adeguata segnaletica, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,30) NON SEGNALATO”

3. I soggetti/enti di cui al precedente punto 1), qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia e pertanto non è possibile apporre i gavitelli su indicati, in alternativa hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana, inglese nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

ACQUE PROFONDE IN PROSSIMITÀ DELLA BATTIGIA

Articolo 5

Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione

Le unità a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt. [100 metri per le scogliere a picco] fino ai 1000 metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 6

Zone di mare vietate alla balneazione

1. È vietata la balneazione:
- nei porti e nelle imboccature portuali;
 - nel raggio dei 100 metri dai fanali di ingresso delle imboccature portuali;
 - sulle rotte di entrata/uscita dai porti;
 - entro 50 metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e dai pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri, fermo restando eventuali specifici divieti fissati con apposita ordinanza di interdizione;
 - entro 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
 - all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
 - alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
 - nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
 - in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
 - nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti in lingua italiana ed inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
 - nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.
2. Sono permanentemente interdetti la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari nonché la balneazione nelle loro immediate adiacenze (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Articolo 7

Corridoi di lancio

1. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di navigazione da diporto, i corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche minime:
 - a) ampiezza minima di 10 metri; tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della struttura balneare sia pari o inferiore al limite di 20 metri, ovvero potrà essere diminuita o aumentata in relazione a particolari esigenze locali o alla tipologia delle unità secondo le indicazioni dell'Autorità competente;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli di 20 metri. Al limite dei 100 metri, oltre i quali è consentita la navigazione dei natanti di cui all'articolo 2, dovranno essere posizionati 2 gavitelli di colore giallo;
 - d) i gavitelli di cui al punto c) dovranno essere collegati tra loro da una sagola tarozzata, ad eccezione dello spazio compreso tra i 100 metri e i 120 metri onde consentire l'uscita e l'ingresso dei piccoli natanti di cui all'articolo 2, comma 3;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
2. Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
3. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera, deve essere posizionato un cartello in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”

4. All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione, comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, con lo scafo in dislocamento e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Il corridoio di lancio non può essere utilizzato da più di un'unità per volta. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti.
5. È fatto divieto di ormeggio ai gavitelli di delimitazione di cui al precedente comma 1. All'interno dei corridoi di lancio è vietato ormeggiare, ancorarsi o sostare.

Articolo 8

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio presso le strutture balneari e per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione

1. **Nel periodo tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica di settembre (compresa)**, i titolari/gestori delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata), **devono assicurare il servizio di salvataggio** dalle ore 09:00 alle ore 19:00, secondo le modalità indicate nel presente articolo e ai successivi articoli. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un aggiuntivo, autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa regionale e sottoposto alla vigilanza dell'Asl competente per territorio.
2. Qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) intendesse operare ai fini della balneazione **al di fuori del periodo di cui al precedente punto 1 e comunque nel periodo d'apertura facoltativo** stabilito dalla Regione Puglia con l'Ordinanza balneare, **dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle giornate prefestive e festive** dalle ore 09:00 alle ore 19:00, mentre nei giorni feriali o nel caso di apertura per l'esercizio delle attività accessorie e diverse dalla balneazione, nel rispetto della stessa Ordinanza balneare della Regione Puglia, la struttura balneare non è tenuta a garantire un servizio di salvataggio ma ha comunque l'obbligo di:
 - inoltrare apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Bari indicando il periodo, l'orario di apertura e la relativa attività svolta;
 - issare una **bandiera rossa** su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
 - posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, **apposita cartellonistica** in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”

3. I titolari/gestori delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) devono segnalare con immediatezza, direttamente all'Autorità marittima, eventuali motivi di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore) al regolare espletamento del servizio di salvataggio. In tal caso, fermo restando l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il regolare svolgimento del servizio, avranno comunque l'obbligo di:
 - issare una **bandiera rossa** su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza,
 - posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, **apposita cartellonistica** in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”

- richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di salvamento, in particolare i soggetti di cui sopra dovranno provvedere all'emissione di avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, attraverso impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 minuti.
4. Rientra nel ruolo e nella responsabilità dei comuni costieri predisporre un servizio di salvataggio secondo le modalità indicate nella presente ordinanza. Qualora i Comuni costieri non attivino, per oggettiva impossibilità, nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, il servizio di assistenza e salvataggio, devono tempestivamente provvedere ad informare questa Autorità marittima provvedendo ad apporre, nelle predette zone di competenza e nei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica su indicata, ben visibile agli utenti, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.
 5. Ferme restando le prescrizioni in materia di primo soccorso impartite dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:
 - a) almeno un assistente bagnanti/bagnino di salvataggio abilitato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, munito di specifico brevetto in corso di validità e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni, **ogni 80 metri di fronte mare e/o multipli**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza;
 - b) una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, **sopraelevata di almeno metri 1,60** (e non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, la posizione della postazione dovrà essere opportunamente rimodulata previa comunicazione a questa Autorità Marittima. Se necessario al fine di coprire la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero di postazioni di salvataggio dovrà essere implementato, indipendentemente dalla lunghezza dello stesso fronte mare;
 - c) un pennone posto in posizione ben visibile con issata la pertinente bandiera;
 - d) bandiere: verde, rossa e gialla;
 - e) un binocolo;
 - f) un paio di pinne di misura idonea;
 - g) un fischiello professionale;
 - h) una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
 - i) un megafono;
 - j) rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia, completo di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch);
 - k) **moscone (o pattino) a remi**, idoneo al servizio salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO". La stessa deve essere dotata di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale

- imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente ed in posizione tale da essere prontamente impiegata.
- l) due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono.
6. Gli apprestamenti e le dotazioni di cui sopra dovranno essere collocati presso la postazione di salvataggio. Qualora la posizione della postazione di salvataggio non consenta un pronto utilizzo delle dotazioni su indicate, il titolare/gestore della struttura balneare dovrà prevederne un'adeguata riallocazione in funzione di un più efficiente impiego degli stessi previa comunicazione a questa Autorità Marittima. In ogni caso, i due salvagenti anulari, dovranno essere posizionati ai lati estremi della zona di competenza.
 7. Il numero di assistenti bagnanti per ogni postazione, nell'arco temporale giornaliero (dalle ore 09.00 alle ore 19.00), deve essere modulato in modo tale da assicurare, in maniera continuativa, la piena efficienza del personale impiegato, tenuto conto delle tempistiche fisiologiche connesse alla consumazione del pasto giornaliero.
 8. È fatto divieto ai titolari/gestori delle strutture balneari di cui ai precedenti paragrafi impiegare in altre attività il personale e mezzi destinati al servizio di salvataggio.
 9. Il servizio di salvataggio su indicato deve essere assicurato anche dalle strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari. I soggetti che eseguono dette attività, nell'inviare all'Amministrazione Comunale e a questa Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione di salvataggio.

Articolo 9

Moto d'acqua (eventuale) in aggiunta al servizio di salvataggio

1. Qualora i soggetti/enti di cui al precedente articolo 8, in aggiunta all'imbarcazione di cui al precedente articolo, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, devono darne obbligatoriamente preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:
 - la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - la moto d'acqua deve essere impiegata **esclusivamente** per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
 - il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
 - oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
 - durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino; acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo

- dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita un *rescue-can/baywatch* o rescue tube;
 - sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.
2. È rimessa alla valutazione del titolare/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.
 3. Resta comunque fermo l'obbligo di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal precedente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Articolo 10

Obblighi per l'assistente bagnante

1. Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.
2. Lo stesso deve:
 - a) indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - b) essere dotato di un fischiello di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;
 - c) stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
 - d) assicurare la costante presenza e non distogliersi dalle mansioni strettamente connesse con il servizio di salvataggio;
 - e) tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza;
 - f) intervenire tempestivamente in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.);
 - g) segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili, provvedendo, appena le circostanze lo consentono e comunque entro 24 ore dall'accaduto, alla compilazione della scheda in "**Allegato 2**";
 - h) valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
 - i) portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;

- j) provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
- k) segnalare con immediatezza al titolare/gestore eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- l) segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente all'Autorità marittima o alle Forze di Polizia eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione prestando la dovuta collaborazione;
- m) conoscere l'esatta ubicazione delle dotazioni e del locale di primo soccorso prescritti dalla vigente Ordinanza balneare.

Articolo 11

Ulteriori disposizioni per le strutture balneari

1. Le strutture balneari devono essere dotate di:

- un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
- idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- un locale, che sia conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni prescritte nella vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia. Detto locale deve essere rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale, conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura.
- tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (**allegato 1**);
- tabella plurilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte:
 - **BANDIERA VERDE:** segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono favorevoli;
 - **BANDIERA GIALLA:** segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono potenzialmente rischiose. In presenza di raffiche di vento vi è l'obbligo di chiusura degli ombrelloni. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento;
 - **BANDIERA ROSSA:** segnala che la balneazione è sconsigliata o pericolosa per avverse condizioni meteomarine o in caso di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore) al regolare espletamento del servizio di salvataggio. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.

2. I titolari/gestori di strutture balneari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.
3. Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi titolari/gestori di strutture balneari segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso.

Articolo 12

Piani collettivi di salvataggio

1. Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti articoli, qualora due o più strutture balneari attigue aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, è data facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona contigua ad una struttura balneare, vi siano tratti costieri rocciosi e spiagge destinati alla libera fruizione, gestiti da Amministrazioni comunali.
2. L'Ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvataggio discendente dalla presente ordinanza, per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo.
3. Coloro che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un "**Piano collettivo**" sottoscritto da tutti i titolari/gestori delle strutture balneari cui il piano si riferisce.
4. Il "**Piano collettivo**" dovrà riportare l'indicazione puntuale delle strutture balneari tra le quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato, il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull'arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico, l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche, l'ubicazione della postazione di salvataggio, l'elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascuna struttura balneare.
5. Il piano collettivo dev'essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Bari entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del "**Piano collettivo**" pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli titolari/gestori di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

6. Nel caso in cui nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.

Articolo 13 **Prescrizioni particolari**

1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'Ordinanza sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Bari, consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/bari.
2. I titolari/gestori devono sensibilizzare i propri bagnanti a segnalare tempestivamente gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei attraverso il **NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112** o del **NUMERO BLU 1530**. Si rammenta che tali numeri dovranno essere utilizzati solo per la segnalazione di effettive emergenze, così da non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.
3. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri **3 (tre)**. Chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.
4. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente. L'attività di sorvolo del demanio marittimo e delle zone di mare riservate alla balneazione è disciplinata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
5. In ordine alla cartellonistica monitoria e alle bandiere di sicurezza, si suggerisce di adottare il modello di riferimento costituito dal progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), già sperimentato in vari territori italiani e francesi, e dalla simbologia standard ISO 20712, relativa a segnaletica di sicurezza in acqua e bandiere di sicurezza in spiaggia. L'obiettivo è realizzare una segnaletica standardizzata, accessibile e coerente a livello nazionale e internazionale, per garantire maggiore familiarità e sicurezza all'utenza, anche straniera e non abituale.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 43 del 15 maggio 2024, deve essere esposta, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari, in luogo ben visibile dagli utenti, in formato di almeno 70 cm. x 100 cm., ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio (l'annesso decalogo, riportante le principali disposizioni, rappresenta esclusivamente un mezzo di consultazione non sostitutivo dell'affissione della presente ordinanza).
2. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono i titolari/gestori delle strutture balneari dall'osservanza delle altre norme vigenti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di demanio marittimo, ambientale, paesaggistica, antinfortunistica, antincendio e di sicurezza in generale nonché dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione, concessione, permessi, nulla osta comunque denominati, da acquisirsi presso altre Amministrazioni e/o Enti.
3. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono altresì gli utenti del mare dall'osservare tutte le regole più restrittive dettate dalla prudenza tese a prevenire ogni situazione di pericolo, a salvaguardia della vita umana in mare e/o la sicurezza della navigazione.
4. La pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Bari e dei Comuni rivieraschi, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/bari.
5. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:
 - del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
 - degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;
 - degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Bari

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Vincenzo LEONE
Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n.82

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI	
NUMERI DI EMERGENZA IN MARE (H24)	 
VI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	080 5281511
CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	080 5281511
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI	080 9303105
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MOLA DI BARI	080 4741573
EMERGENZA SANITARIA	112
POLIZIA LOCALE DI BARI	080 5491331
POLIZIA LOCALE DI MONOPOLI	080 937 3014
POLIZIA LOCALE DI MOLA DI BARI	080 4738214 - 080 4732428 - 080- 4732464
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	112
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	112
OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO BARI	080 5591111
OSPEDALE PEDIATRICO “GIOVANNI XXIII” BARI	080 5591111
OSPEDALE DI VENERE BARI CARBONARA	080 5015111
OSPEDALE “SAN PAOLO” BARI	080 5843111
PUNTO DI PRIMO INTERVENTO MOLA DI BARI	080 4717706
OSPEDALE “SAN GIACOMO” MONOPOLI	080 4149111
CAMERA IPERBARICA OSPEDALE “SAN PAOLO”	080 5843480 – 080 5843481 080 5843483
CAMERA IPERBARICA	0831 5931
STAZIONI RADIO COSTIERE: (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)
XI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) H24)	Canale 16 (H24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI	Canale 16 Luni. Dom. dalle 08.00 alle 20.00
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MOLA DI BARI	Canale 16 Lun. Sab. dalle 08.00 alle 14.00

ALLEGATO N. 2Alla **CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA di BARI**

TEL. 0805281511

e-mail: cp-bari@mit.gov.itpec: dm.bari@pec.mit.gov.it**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI**

(da compilarsi entro 24 ore dall'evento)

DATA EVENTO:	ORA EVENTO:
TIPOLOGIA: (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'EVENTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO – ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.)	<hr/> <hr/> <hr/>
LUOGO DELL'EVENTO:	<input type="checkbox"/> Struttura Balnerare <input type="checkbox"/> Spiaggia libera Località _____ _____
LUOGO DELL'INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Scogliera <input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> Calmo <input type="checkbox"/> Poco Mosso <input type="checkbox"/> Mosso <input type="checkbox"/> Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO	<input type="checkbox"/> Bandiera rossa issata <input type="checkbox"/> Bandiera verde issata <input type="checkbox"/> Altre informazioni utili (anche riferite all'attività poste in essere dal pericolante - assistito al momento dell'evento, qualora nota) _____ _____ _____
DATI DEL PERICOLANTE/ASSISTITO: (se eventualmente disponibili)	COGNOME _____ NOME _____ DATA E LUOGO DI NASCITA _____

	RESIDENZA _____ COMUNE _____ PROV. _____ EVENTUALE NAZIONALITA ESTERA _____ SESSO _____ ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)
TIPOLOGIA DI EMERGENZA/CAUSA DELL'INCIDENTE	
<input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> TRAUMA (Parte del corpo interessata _____) <input type="checkbox"/> ALTRO _____
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO:	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare _____)
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____ _____ _____ _____	
NOME PER ESTESO DELL'ASSISTENTE BAGNANTI INTERVENUTO	_____ _____ _____

Data _____

FIRMA

ASSISTENTE BAGNANTI

Visto:

TITOLARE DELLA STRUTTURA BALNEARE
